

Risposta a

Gruppo N. di prot.

del

OGGETTO Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze
Naturali - Trapani.

Allegati N.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.3.1993

L'anno millenovecentonovantatré (1993), il giorno venticinque (25) del mese di marzo, alle ore 10,00 nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, nominata con decreto assessoriale n.756 del 5.4.1991, registrato alla Corte dei Conti il 2.5.1991, reg. n.2, fgl. n.276 (notificato a questa Soprintendenza con nota n.3396 del 14.6.1991) e convocata dal Soprintendente (così come proposto dalla Sezione per i Beni PAU con nota n.1452/II del 17.2.1993) con nota n.176/DR del 13.3.1993 per trattare il seguente o.d.g.:

- Apposizione vincolo art.1, n.2 legge 1497/39 - Bellezze Individue;
- Applicazione legge 8.8.1985 n.431.

Sono presenti: la dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo, Presidente della Commissione, l'Arch. Salvatore Caradonna e l'Arch. Nicolò Abita, componenti della Commissione, il dott. Giovanni Dragotta, Direttore dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, aggregato alla Commissione.

Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario, la dott.ssa Angela Maggio, assistente amministrativo della Soprintendenza per i Beni

./. 

Culturali ed Ambientali di Trapani, designata con nota n.66/DR dell'1.3.1990 e convocata dal Presidente con nota n.203/DR del 23.3.1993.

Prima che la Commissione incominci ad esaminare gli argomenti dell'o.d.g., l'Arch. Abita manifesta il desiderio che, per il futuro, la commissione sia parte attiva, anche nel formulare ipotesi di vincoli, in modo che ognuno dei componenti possa apportare uno specifico contributo, ognuno per le proprie competenze e conoscenze, per addivenire ad una migliore tutela delle aree meritevoli.

Alle ore 10,30 la dott.ssa Camerata dichiara aperta la seduta, dopo aver invitato, a partecipare alla stessa, l'Arch. Liliana Errera, direttore della Sezione per i Beni Paesistici, Architettonici ed Urbanistici e l'Arch. Gaspare Bianco, dirigente tecnico della suddetta Sezione, responsabile del gruppo vincoli paesistici, incaricato con nota n.408/DR del 23.8.1991 per l'istruttoria delle pratiche concernenti gli adempimenti della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani.

La dott.ssa Camerata, rifacendosi alla premessa dell'Arch. Abita, coglie l'occasione per coinvolgere la Sezione PAU e tutta la Commissione in uno studio che, interessando le aree circostanti i parchi archeologici di Segesta e Selinunte, sia finalizzato all'opposizione del vincolo 1497/39.

Poi, dopo aver fatto una premessa sui vincoli, sia essi posti ai sensi della legge 1089/39 che ai sensi della 1497/39, si sofferma a parlare del vincolo di cui all'o.d.g., che sarà apposto a Villa Burgarella, in Levanzo, e sottolinea l'urgenza in quanto, qualsiasi indugio, potrebbe comportare lo stravolgimento della fisionomia della stessa, dal momento che sono previsti dei progetti che ne hanno tutti i presupposti.

La parola viene quindi ceduta all'Arch. Errera, che, dopo essersi

soffermata a parlare del vincolo che si andrà ad apporre e della sua urgenza ribadisce quanto detto dalla dott.ssa Camerata a proposito del tipo di vincolo che, contrariamente a quanto potrebbe apparire non rientra nelle previsioni della legge 1089/39, quindi artistico e storico, ma in quelle della 1497/39, e specificatamente bellezza individua, ai sensi dell'art.1, n.2 della stessa.

Il dottore Dragotta, a questo punto, sottolinea che, a suo giudizio, dalla documentazione fotografica allegata in fotocopia alla pratica, non si potrebbe evincere una particolare bellezza storico-artistica del fabbricato, tale da giustificare un'apposizione di vincolo.

Il Presidente specifica che si è optato infatti per l'apposizione del vincolo ai sensi della 1497/39 appunto perchè l'interesse paesistico è prevalente sull'interesse artistico, tutelato dalla legge 1089/39.

L'Arch. Bianco, invitato dal Presidente a prendere la parola, fa una premessa sulle bellezze naturali previste dalla legge 1497, che si distinguono in due categorie e, precisamente, secondo l'art.10 del regolamento in: bellezze individue e bellezze d'insieme.

Sono bellezze individue quelle di cui ai numeri 1 e 2 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497; bellezze d'insieme quelle di cui ai nn.3 e 4 della stessa norma.

Nella previsione della legge 1089/39 art.1, 2° comma, sono pure comprese "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico".

Tale disposizione pone un problema di coordinamento con l'art.1, n.2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che assoggetta alla disciplina delle bellezze naturali "le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza".

L'optare per l'uno o l'altro vincolo dipende dalla prevalenza del

./.

giudizio estetico (di bellezza non comune) o del giudizio artistico. L'art.9 del regolamento sulle bellezze naturali, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n.1357, precisa che a conferire al parco, alla villa o al giardino la "non comune bellezza, concorrano sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e costituiscono un'attraente zona di verde", cioè la "non comune bellezza" deve essere assunta con particolare riferimento a specifici valori ambientali.

L'Arch. Bianco passa quindi a fare una dettagliata relazione su Villa Burgarella.

La Villa Ada Burgarella domina dall'alto pendio e sino alla strada litoranea sottostante la Cala Dogana con il suo porto, unico attracco dell'isola.

Sappiamo che la data di fondazione si aggira intorno al 1908 come risulta da alcuni atti in possesso della famiglia Burgarella attuale proprietaria dell'immobile.

Infatti dalle ricerche di archivio sullo stato di Levanzo nei primi anni dell'800, si evince che all'inizio del XIX secolo i Levanzari, o meglio le poche famiglie che abitavano Levanzo, vivevano di agricoltura e si erano stabiliti naturalmente all'interno, nella vallata, dove gli allora proprietari Pallavicino avevano costruito per essi alcune case coloniche. Questa contrada si chiama tuttora "Case".

Essendo il numero delle anime divenuto non più trascurabile, Ferdinando II ritenne necessario che avessero un luogo di culto. Così nel 1844 egli inviò a proprie spese un cappellano, il frate cammelitano Romeo, che dedicò la chiesetta a lui affidata, ricavata da un magazzino messo a disposizione dal barone Pallavicino che ne percepiva l'affitto, a Maria SS. di Trapani.

I pescatori vivevano nelle grotte di Cala Dogana dove si trovava una sorgente d'acqua sufficiente ai loro bisogni. Solo nel 1860

incominciarono a sostituire con case di tufo le loro primitive abitazioni. L'attuale "Via Grotte" non è un nome scelto a caso, poichè tutte le case che si affacciano nascondono gli anfratti naturali abitati dai nostro antenati.

Alcune fonti indicano che le prime quattro famiglie furono: Campo (proveniente dalla Spagna), Bevilacqua, Incaviglia e D'Angelo forse da Favignana.

Intanto, forse a causa di magri raccolti, o attratti dalla più redditizia attività della pesca, alcuni agricoltori abbandonarono poco a poco la valle per unirsi al nucleo dei pescatori.

Così ebbe inizio l'attuale paese verso il 1860.

Negli archivi 1860 è l'anno dello sbarco di Garibaldi a Marsala.

Il consiglio comunale di Favignana nella seduta del 10 giugno saluta l'artefice dell'unità nazionale e giura fedeltà al nuovo Re. Dieci anni dopo, nella seduta del 14 maggio 1870 (precisato il numero della popolazione: "4299 anime"), il Consiglio discute tra gli altri i seguenti articoli: "2°) Il Presidente fa conoscere al Consigli che il Municipio sopporta delle spese nel mantenimento nel sottocomune di Levanzo della maestra elementare, del Guardiano urbano e rurale, della costruzione del novello camposanto ed altro che comunemente necessitano e quindi sarebbe giustizia che quegli abitanti sopportassero il medesimo dazio di consumo, siccome comune aperto e perciò propone che in virtù dell'art. 9 comma quarto il sottocomune Levanzo dichiarato porzione di Comune chiuso, fuori dal recinto daziario, (sia) parificato ai Comuni aperti e soggetto al pagamento di dazi governativi di consumo della sua classe 3°). Il Presidente dà lettura al Consiglio della nota prefettizia del 28 aprile relativa alla costruzione del cimitero di Levanzo".

L'articolo precisa che la spesa è stata valutata a Lire novecentosettantasette e centesimi ottantacinque, ma che tale

costruzione non ci sono fondi disponibili prima dell'anno 1872.

Sempre leggendo i verbali del consiglio comunale di Favignana, si legge che nel 1873 la popolazione complessiva delle tre isole contava 5418 anime e che il guardiano urbano e rurale di Levanzo, che si chiamava Andrea Canino, aveva chiesto un adeguamento di retribuzione. Fin qui le nostre ricerche storiche al Comune di Favignana.

Questi sono i primi articoli leggibili che interessano Levanzo e la sua comunità e ci sembrano ben testimoniare come Levanzo già nel 1870 fosse divenuto un vero paese visto che aveva una maestra elementare e un guardiano urbano rurale.

Nel 1882 il Vescovo di Trapani si recò a visitare Levanzo e su sua proposta furono avviati i lavori di costruzione dell'attuale chiesa su terreno ceduto gratuitamente da Ignazio Vincenzo Florio.

Si dice che durante i lavori furono rinvenuti alcuni marenghi d'oro.

La chiesa fu ultimata un anno dopo e inaugurata con messa solenne l'8 febbraio del 1883.

Fin d'allora Levanzo con le sue semplici bellezze riusciva ad attrarre persone delle località vicine. Una ricca famiglia trapanese, i Burgarella, nel 1908, vi costruì, al limite del paese, la sua residenza estiva, quella che viene chiamata comunemente "Il Palazzo", oggi "Villa Ada Burgarella", che si erge con compostezza tra le case semplici dei pescatori. Questa famiglia non si limitò a fare di Levanzo il suo luogo di villeggiatura, nè ad assumere molti paesani alle proprie dipendenze aiutandoli così a superare le precarie condizioni di quel periodo. Ma il Signor Gaspare Burgarella verso il 1920 volle beneficiare i Levanzari presenti e futuri, lasciandoli proprietari dell'odierno cimitero (visto che il Comune fino ad allora non aveva provveduto alla costruzione di un camposanto).

La copia dell'atto di questa donazione si trova attualmente nelle fondamenta delle mura del cimitero.

La villa, che sorge sul pendio della collinetta soprastante "Cala Dognana", si sviluppa planimetricamente lungo un asse fondamentale di simmetria longitudinale e si articola in due elevazioni fuori terra in stretto collegamento con le terrazze laterali che fungono da belvedere, vista la loro posizione dominante la Cala sottostante.

Il giardino, circostante la villa, si articola in terrazzamenti con muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno.

La rimanente parte, vista la notevole asperità del sito, è caratterizzata da roccia affiorante, spesso a strapiombo e con notevoli sbalzi di quota e da una ricca vegetazione tipica della macchia mediterranea.

Si accede al giardino da un cancello, posto sulla via Calvario, subito dopo il quale si diparte lo scalone di accesso che contribuisce a caratterizzare il contesto decorativo, volumetrico, compositivo e scenografico delle facciate della villa.

Esso conferisce, inoltre, un carattere prettamente estivo "di villeggiatura" e si sviluppa secondo un'impostazione architettonico-decorativa rigorosamente assiale.

Lo scalone immette direttamente alle terrazze laterali della prima elevazione che è parzialmente incassata nel terreno e destinata ai locali di servizio. Da queste due terrazze laterali, tramite due gradonate, si arriva alla seconda elevazione fuori terra o piano nobile, circondato per tre lati da una terrazza dalla quale è godibile il panorama del paese e del golfo sottostante.

I fronti della villa rispettano le leggi della simmetria con due aggetti che creano un movimento volumetrico alla massa del fabbricato, il tutto concluso da una cornice di coronamento e da un muretto d'attico. Le aperture sui fronti dell'edificio sono prive di decorazioni e modanature ma con un arco sovrastante a faccia vista.

Di particolare valore estetico, scietifico, botanico e geomorfologico

è l'area del giardino sovrastante la villa.

La flora e la fauna sono spontanee, le modalità di crescita e la disposizione delle specie vegetali, ossia le strutture della vegetazione non risulta perturbata dall'uomo, salvo la parte immediatamente adiacente il fabbricato dove nel tempo sono stati creati dei terrazzamenti e impiantate diverse specie vegetali autoctone.

Il giardino si presenta quale scenario tipicamente mediterraneo caratterizzato soprattutto da un ambiente roccioso, da una macchia arbustiva e da garighe.

La presenza del mare ha caratterizzato inoltre tipi e forme della vegetazione rupestre e singolari sono i disegni che l'erosione ha inciso sulla roccia.

Pertanto, considerato il rilevante interesse paesistico del fabbricato e dei terreni circostanti la Villa Burgarella a Levanzo che, nella loro complementarietà costituiscono un particolare scenario urbano e rappresentano un affascinante zona per la caratteristica flora mediterranea e per il mirabile equilibrio fra natura e civiltà, si ritiene necessario tutelare i predetti beni con vincolo di cui all'art.1, n.2 della legge 1497/39.

Gli immobili, intestati alla Ditta:

Tedesco Zammarano Amedeo, nato a Garbatula (Africa) l'11.10.1925, residente a Roma via Nizza n.45 c.f. TDS MDA 25B11 Z322C.

Tedesco Zammarano Silvio, nato a Roma il 17.9.1926, residente in Erice C.da Fontanelle - Roccaforte, c.f. TDS SLV 26P17 E501U.

Chimieri Gioia, nata a Napoli il 13.6.1933 residente nel Comune di Favignana, a Levanzo, via Calvario n.8 c.f. CHM GIO 33H53 F839A, per successione della Signora Burgarella Marianna, nata a Trapani il 13.3.1903, residente in Erice, C.da Fontanelle - Roccaforte, c.f. BRG MNN 03C53 L331P, deceduta il 30.8.1990, in Erice, C.da Fontanelle - Roccaforte, sono così descritti in catasto:

- lotto di terreno con fabbricato aziendale, in Levanzo, complessivamente esteso Are 71,00 circa; il fabbricato si compone di un corpo principale di dieci vani ed accessori a piano terra e sette vani ed accessori a primo piano, nonchè d'altri due vani rurali separati e di una cisterna per raccolta d'acqua piovana; il tutto confina a Nord-ovest con la strada comunale Scaletta, ad Est con Bruno ed altri, a Sud con la via Calvario e con Iovino e Crivello e ad Ovest con Iovino e con fabbricato della stessa eredità, appresso descritto; catastato alla partita 972 del N.C.T. foglio 17, particella 68 - fico d'india, part. 69 - incolto, part. 71 fabbricato rurale, part. 182 frutteto R.D.L.48143; ed alla partita 184 del N.C.E.U. foglio 17 particella 70 via Calvario, n.8 p.t. - 1, A/8 vani 18,5 rendita L.1850.

Questi sono dichiarati di notevole interesse paesistico ai sensi della Legge 1497/39 e quindi sottoposti a tutte le disposizioni di cui alla legge stessa con le seguenti limitazioni:

Ai proprietari e a chiunque abbia il possesso o la detenzione del fabbricato di cui alla part. 70 ed evidenziato con campitura di colore rosso nell'allegato stralcio del foglio di mappa n.17 del Comune di Favignana, è fatto divieto di demolire, modificare e restaurare l'immobile, senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendono eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza, possono essere eseguiti lavori provvisori ed indispensabili per evitare danni materiali al bene sottoposto a vincolo purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione come disposto dall'art.7 della legge 1497/39.

Il fabbricato in oggetto potrà essere sottoposto ai soli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Gli immobili, di cui alle partt. 68 - 69 - 71 - 182, evidenziati con campitura di colore giallo nell'allegato stralcio del foglio di mappa n.17 del Comune di Favignana, sono soggetti ad inedificabilità assoluta e qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di scavo o scasso o qualsiasi altro intervento che comporti movimenti di terra, dovrà essere sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza.

Dovrà, altresì, essere sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza, qualsiasi tipo di intervento che possa minimamente alterare lo stato attuale della villa, anche se di piccola entità, quali nuove illuminazioni, creazioni di aiuole, recinzione, arredi, etc.

All'interno di queste aree viene fatto divieto di abbattere piante o eseguire opere senza l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. L'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà comunque motivato con apposita relazione. La funzionalità delle piante alterate a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica culturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'eco sistema del giardino.

L'impianto di nuove essenze dovrà essere conforme alle esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante e ad assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia della incolumità pubblica.

La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate, le capitozzature sono da evitare.

./.



Tutti gli interventi di scavo, scasso o altre opere che per varie ragioni dovessero essere effettuate in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione.

Sono vietate cementificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di insidenza delle piante e trattamenti sanitari non preventivamente concordati con la scrivente.

E' vietato, altresì, arrecare ferite o traumi alle piante stesse. Potranno, di volta in volta, essere autorizzati tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante.

Per gli eventuali impianti tecnologici a rete, dovrà essere scelto opportunamente il tracciato e questi verranno collocati in sede propria al di sotto del piano di calpestio in modo da facilitare e rendere meno invasive per il contesto le operazioni di manutenzione.

Le recinzioni interne e quelle perimetrali della villa, nonché le scale, dovranno essere mantenute nella loro più riconoscibile configurazione storica e, nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere rispettata la tipologia preesistente.

L'Amministrazione comunale dovrà adottare, per la villa e il giardino, tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari perchè non ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

E' fatto divieto, infine, di affissione sui muri perimetrali della villa.

A conclusione della relazione l'Arch. Bianco proietta delle diapositive della Villa Burgarella e del suo "intorno" per meglio evidenziare le caratteristiche del sito.

Dall'Arch. Errera, relativamente al 2° punto all'o.d.g., viene esposto ciò che era previsto dalla legge 431/85.

Nelle previsioni di suddetta legge erano sottoposti a vincolo

paesaggistico i beni di cui al n.2 dell'art.1 della legge 29.6.1939 n.1497. Beni per i quali non è stato mai redatto un elenco.

La Sezione PAU, pertanto, si è attivata per la loro individuazione e per la successiva redazione di elenchi distinti per Comuni.

Compito della Commissione sarà di esaminare tali elenchi per l'eventuale apposizione del vincolo 1497/39.

Pertanto la Commissione si aggiorna al prossimo incontro che si terrà presso questa Soprintendenza il giorno 8.4.1993.

Il Segretario

Angelo Meggio

Il Presidente

F. Demerote Lesardi

D. A. n. 6624



REPUBBLICA ITALIANA
 REGIONE SICILIANA

AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E ALLA
 L'ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE.....

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
- VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
- VISTA la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
- VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
- VISTO il D.A. n.2677 del 10.8.1991, pubblicato sulla G.U.R.S. n.53 del 16.11.1991, con il quale tutta l'isola di Levanzo è stata dichiarata di notevole interesse paesaggistico, ai sensi della legge 1497/39;
- ESAMINATO il verbale redatto nella seduta del 25 marzo 1993 nella quale la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico di bellezza individua l'area di pertinenza della Villa Burgarella, ubicata nell'isola di Levanzo, Comune di Favignana, in via Calvario, ricadente nelle particelle 68, 69, 70, 71 e 182 del foglio di mappa catastale 17, confinante a nord-ovest con la strada comunale Scaletta, ad est con Bruno ed altri, a sud con la via Calvario e con Iovino e Crivello e ad ovest con Iovino e con fabbricato stessa ditta, e di proprietà di:



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE 2

- Tedesco Zammarano Amedeo, nato a Garbatula (Africa) l'11.10.1925 e residente a Roma in via Nizza n.45;
- Tedesco Zammarano Silvio, nato a Roma il 17.9.1996 e residente ad Erice C/da Fontanelle-Roccaforte;
- Chimieri Gioia, nata a Napoli il 13.6.1933 e residente a Levanzo, comune di Favignana, in via Calvario n.8;

RILEVATO

che la Villa Burgarella, costruita nel 1908 dall'omonima famiglia trapanese, sorge sul pendio della collinetta soprastante "Cala Dogana" nell'Isola di Levanzo e si sviluppa in due elevazioni fuori terra in stretto collegamento con le terrazze laterali che fungono da belvedere, vista la loro posizione dominante la Cala sottostante.

Il giardino, circostante la villa, si articola in terrazzamenti con muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno.

La rimanente parte, vista la notevole asperità del sito, è caratterizzata da roccia affiorante, spesso a strapiombo e con notevoli sbalzi di quota, e da una ricca vegetazione tipica della macchia mediterranea;

CONSTATATO

che mentre la villa, dai caratteri tipici della "residenza estiva", si sviluppa secondo un'impostazione architettonica-decorativa rigorosamente assiale, con i suoi elementi (scalone di accesso, terrazze laterali, aggetti, cornice di coronamento, aperture) creati secondo le leggi della simmetria, l'area del giardino sovrastante la stessa villa, di particolare valore estetico, scientifico, botanico e geomorfologico, si presenta quale scenario tipicamente mediterraneo caratterizzato soprattutto da un ambiente roccioso, da una macchia arbustiva e da garrighe.

La flora e la fauna sono spontanee e la crescita e la disposizione delle specie vegetali, ossia la stessa struttura della vegetazione, non risulta perturbata dall'uomo, salvo la parte immediatamente

D. A. n.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

3

adiacente il fabbricato dove nel tempo sono stati creati dei terrazzamenti e impiantate diverse specie vegetali autoctone.

La presenza del mare ha caratterizzato, inoltre, tipi e forme della vegetazione rupestre e singolari sono i disegni che l'erosione ha inciso sulla roccia;

CONSIDERATO il rilevante interesse paesistico del fabbricato e dei terreni circostanti la Villa Burgarella, che, nella loro complementarietà costituiscono un particolare scenario urbano e rappresentano un'affascinante zona per la caratteristica flora mediterranea e per il mirabile equilibrio fra natura e civiltà;

CONSIDERATO che tale interesse paesistico è prevalente sull'interesse storico-artistico (tutelato dalla legge n.1089/39) della villa nel suo insieme;

RITENUTO, infine, che per maggiore salvaguardia della zona di vincolo come sopra perimetrata, si debbano impartire le seguenti limitazioni derivanti dal vincolo stesso:

- il fabbricato in oggetto potrà essere sottoposto ai soli interventi di restauro e di risanamento conservativo;

- le aree, di cui alle partt. 68, 69, 71, e 182, ed evidenziate con campitura di colore giallo nella planimetria allegata al presente decreto, sono soggette ad inedificabilità assoluta, con la sola eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria;

- all'interno delle particelle sopra descritte viene fatto divieto di abbattere piante o eseguire opere senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza. Eventuali interventi sulle piante, come le potature di mantenimento e tutte quelle opere dirette a mantenere lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante stesse e ad assicurare le migliori condizioni vegetazionali e

D. A. n.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE⁴.....

di stabilità, dovranno avere carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di assicurare l'incolumità pubblica o la tutela fitosanitaria;

- il ripristino o la modifica del sistema arboreo e vegetazionale dovrà tenere conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica culturale, privilegiando la piantumazione delle specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema del giardino;

- sono vietate opere che possano recare danni diretti o indiretti alle piante o che possano pregiudicare il decoro e l'aspetto estetico del giardino;

RITENUTO, pertanto, che, nella specie, evidenti motivi di pubblico interesse suggeriscono di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge n.1497/39, il fabbricato e i terreni suddescritti costituenti la Villa Burgarella, sita a Levanzo, , in conformità della proposta del 25 marzo 1993 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

RILEVATO, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, del bene contemplato nel presente decreto, di non distruggerlo o introdurre modifiche che ne pregiudichino l'aspetto e l'integrità, e di presentare alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che intendano eseguire sul bene vincolato.

D E C R E T A

Art.1 Per le motivazioni espresse in premessa, il fabbricato e i terreni costituenti la Villa Burgarella, descritti come sopra, e ubicati nell'isola di Levanzo, Comune di Favignana, in via Calvario, particelle 68, 69, 70, 71 e

D. A. n.



REPUBBLICA ITALIANA
 REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

5

182 del foglio di mappa catastale n.17, di proprietà dei Sig.ri Tedesco Zammarano Amedeo, Tedesco Zammarano Silvio e Chimieri Gioia, sono dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 numero 2 della legge 29.6.1939, n.1497 e dell'art.9 numero 3 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3.6.1940, n.1357, con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse.

Art.2 Il presente decreto verrà notificato ai Sig.ri Tedesco Zammarano Amedeo domiciliato a Roma in via Nizza n.45, Tedesco Zammarano Silvio domiciliato ad Erice C/da Fontanelle-Roccaforte, Chimieri Gioia domiciliata a Levanzo, comune di Favignana, in via Calvario n.8, a mezzo del messo comunale dei rispettivi Comuni.

Altra copia viene trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani che provvederà alla sua trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani.

Palermo, 18 AGO. 1993

L'ASSESSORE
(On. Carmelo Saraceno)

Funzionario istruttore

Dirigente coordinatore

VISTO

IL DIRETTORE REGIONALE BB.CC.AA.